



IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il D.P.R. 382/1980, ed in particolare gli artt. 36 e 38;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm., ed in particolare l'art. 6, comma 14, e l'art. 8;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- vista la legge 205/2017, ed in particolare l'art. 1, comma 629;
- visto il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017", emanato con D.R. n. 2022 del 31 luglio 2020 e successivamente modificato con D.R. n. 2805 del 4.7.2024;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 1 dicembre 2025, con la quale, previo parere del Senato Accademico del 27 novembre 2025, è stata deliberata la modifica dell'art. 4, commi 5 e 7, del "*Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017*", in modo da rendere automatici, anche per i Presidenti dei corsi di laurea, l'attribuzione degli scatti stipendiali;
- tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche al "*Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017*":

- L'art. 4, comma 5, è modificato come segue:
<< 5. Il requisito di cui al precedente comma 4 è soddisfatto qualora l'interessato abbia ricoperto per almeno un anno (nel triennio precedente) uno dei seguenti incarichi:
 - a. delegato del rettore;
 - b. senatore accademico;
 - c. direttore di Scuola di specializzazione;
 - d. ~~presidente di corso di laurea;~~
 - e. componente del Presidio di qualità;
 - f. componente del Nucleo di valutazione;
 - g. presidente della Scuola di medicina;
 - h. consigliere di amministrazione;
 - i. coordinatore di master;
 - j. coordinatore di dottorato;
 - k. coordinatore di tirocinio formativo attivo (TFA);
 - l. presidente della Scuola superiore di Catania;
 - m. presidente di Struttura didattica speciale;
 - n. componente del Comitato di gestione dei centri di servizio;
 - o. direttore di Centro di ricerca;
 - p. componente del Comitato unico di garanzia.

q. presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale del personale tecnico-amministrativo di Ateneo;
r. direttore generale.>>>

- L'art. 4, comma 7, è modificato come segue:

<< 7. Coloro che abbiano ricoperto l'incarico di rettore/retrice, prorettore/prorettrice, e direttore/direttrice di dipartimento o **presidente di corso di laurea (anche magistrale)** per almeno un anno nel biennio precedente la data di maturazione dello scatto sono esentati dal rispetto dei suddetti parametri e riceveranno l'adeguamento stipendiale automaticamente a seguito della presentazione della relativa richiesta. >>.

Il testo integrale modificato del Regolamento viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

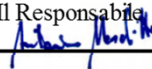
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, le cui modifiche entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania, 17/12/2025

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
17/12/2025
Prot.249507..... Tit.. I .. Cl.. 3 ..
Rep. Decreti5010.....

Il Rettore
(*Prof. Enrico Foti*)

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n.1743..... Prot.249518.....
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal 17/12/2025 al 01/01/2026
Il Responsabile 

Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito (d'ora in poi anche docenti) ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 8 della legge 240/2010 e ss.mm.

Art. 2

(Modalità di presentazione della relazione biennale)

1. La valutazione è semestrale.

2. I soggetti interessati alla valutazione, per ciascun semestre, sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del rettore ed è pubblicato sul sito web di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a giugno e dicembre). Contestualmente, è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un apposito avviso del rettore.

4. Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso, allegando la relazione biennale delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

5. Le richieste devono essere presentate inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il giorno 16 del primo mese del semestre in cui si svolge la valutazione.

6. La relazione presentata dall'interessato e la documentazione allegata necessaria alla verifica dei criteri (didattica, ricerca, gestionale) dovrà essere preliminarmente vistata dal Direttore del dipartimento o dal Presidente della struttura didattica speciale di afferenza e verrà acquisita dagli uffici preposti. Alle commissioni è riservato il diritto di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione allegata e di verificare a campione il contenuto della relazione e della documentazione presentate dagli interessati.

7. La positiva valutazione conseguita dai professori e dai ricercatori di ruolo ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali è valida, per l'arco temporale di validità, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. L'elenco dei docenti che hanno maturato l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale nel semestre e che hanno già conseguito la positiva valutazione di cui al presente comma è pubblicato contestualmente al decreto di cui al comma 3, del presente articolo.

Art. 3

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione sono nominate annualmente dal rettore, con proprio decreto, e sono distinte per fascia di docenza (professori ordinari, professori associati, ricercatori). Ogni commissione è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree:

- a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9);
- b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7);
- c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14).

In via eccezionale, in caso di indisponibilità di ricercatori, della commissione di valutazione per la fascia dei ricercatori possono fare parte anche i professori associati.

2. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dall'inizio del semestre in cui si svolge la valutazione (aprile e ottobre).

3. Non possono far parte delle commissioni i docenti che possono richiedere l'attribuzione dello scatto per quell'anno solare.

4. Le commissioni esprimono un giudizio positivo/negativo sull'attribuzione dello scatto stipendiale e redigono apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione.

5. Il rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

6. Il decreto rettorale di cui al precedente comma 5 è pubblicato sul sito web di Ateneo unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Dalla data di pubblicazione del decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Art. 4

(Criteri di valutazione)

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività di didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.

2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il docente ha svolto i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti assegnatigli. In particolare:

a) i professori di prima e di seconda fascia devono aver attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento di un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di tempo definito, di compiti di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento;

b) i ricercatori a tempo indeterminato devono aver attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, assegnatagli, in misura non inferiore al 50% dell'attività massima prevista rispettivamente per i ricercatori a tempo pieno e per i ricercatori a tempo definito ovvero di aver tenuto, quali titolari, nei due anni accademici precedenti, un corso per almeno 6 CFU per anno.

3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se, nei due anni solari precedenti la data di maturazione dello scatto, il docente abbia pubblicato almeno due pubblicazioni conferibili per la VQR (ovvero anche una sola nel caso di pubblicazioni con un singolo autore).

4. L'attività gestionale è considerata positiva se il docente ha preso parte, nel biennio solare di riferimento, ad almeno il 70%, su base annuale, dei Consigli della struttura di afferenza per i quali non sia stato assente giustificato, purché l'effettiva presenza raggiunga almeno il 50%.

5. Il requisito di cui al precedente comma 4 è soddisfatto qualora l'interessato abbia ricoperto cumulativamente per almeno un anno (nel biennio precedente) uno o più dei seguenti incarichi:

- a. delegato del rettore;
- b. senatore accademico;
- c. direttore di Scuola di specializzazione;
- d. *abrogato*
- e. componente del Presidio di qualità;
- f. componente del Nucleo di valutazione;
- g. presidente della Scuola di medicina;
- h. consigliere di amministrazione;
- i. coordinatore di master;
- j. coordinatore di dottorato;
- k. coordinatore di tirocinio formativo attivo (TFA);
- l. Presidente della Scuola superiore di Catania;
- m. presidente di Struttura didattica speciale;
- n. componente del Comitato di gestione dei centri di servizio;
- o. direttore di Centro di ricerca;
- p. componente del Comitato unico di garanzia;
- q. presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale del personale tecnico-amministrativo di Ateneo;
- r. direttore generale.

La commissione, sulla base dei documenti presentati, avrà la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di considerare altri servizi o ruoli gestionali in Ateneo, quali validi ai fini del soddisfacimento del requisito di positiva attività gestionale, in sostituzione del requisito di cui al comma 4.

6. I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico o collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'esercizio di funzioni pubbliche conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall'articolo 4 comma 3, mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri previsti dall'articolo 4 commi 2 e 4 con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo, fuori ruolo o aspettativa.-

In ogni altro caso di assenza utile ai fini della carriera i requisiti previsti per ognuna delle tre attività saranno proporzionalmente rideterminati.

Il docente, non presente nei ruoli dell'Ateneo al momento dell'avvio del biennio di valutazione e trasferitosi presso l'Università di Catania, ove maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall'autocertificazione relativa al soddisfacimento dei requisiti maturati anche nell'Ateneo italiano di provenienza.

7. Coloro che abbiano ricoperto l'incarico di rettore/rettrice, prorettore/prorettrice, direttore/direttrice di dipartimento o presidente di corso di laurea (anche magistrale) per almeno un anno nel biennio precedente la data di maturazione dello scatto sono esentati dal rispetto dei suddetti parametri e riceveranno l'adeguamento stipendiale automaticamente a seguito della presentazione della relativa richiesta.

8. Verrà ritenuto avente diritto allo scatto biennale chi avrà soddisfatto almeno due dei tre requisiti previsti.

9. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo la conclusione dell'anno accademico successivo alla suddetta valutazione e in caso di mancata attribuzione la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 5

(Decorrenza dello scatto stipendiale)

1. Gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorrono dalla data di maturazione del biennio; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.

2. In caso di valutazione negativa e di reiterazione della richiesta, il periodo di valutazione riguarderà le attività svolte nel biennio solare precedente la conclusione dell'anno accademico successivo alla valutazione negativa; gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorreranno dal 1 novembre successivo a tale data.

3. In caso di mancata presentazione della richiesta nei termini di cui all'art. 2 del presente regolamento, la stessa potrà essere presentata in qualsiasi momento e il periodo di valutazione riguarderà le attività svolte nel biennio solare precedente la data di presentazione della richiesta; gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorreranno da tale data.

Art. 6

(Reclami)

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto rettorale di cui all'art. 3, comma 5, gli interessati possono presentare reclamo al rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Il rettore decide sul reclamo nei 20 giorni successivi.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017, tutti i professori e ricercatori in servizio alla data del 31 dicembre 2017 dovranno completare la classe triennale di cui all'art. 8 della legge n. 240/2010 in corso di maturazione a tale data. Per i suddetti docenti si applicherà, limitatamente all'attribuzione della predetta classe triennale, il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010", emanato con D.R. n. 2004 del 6.06.2017. Una volta maturata tale classe triennale, entreranno automaticamente nel regime di progressione economica articolata per classi biennali di cui all'art. 1, comma 629, della predetta legge n. 205/2017.

1. Il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010", emanato con D.R. n. 2004 del 6.06.2017, si intenderà abrogato quando tutti i docenti in servizio presso l'Ateneo saranno passati al regime degli scatti biennali.

3. In deroga a quanto previsto all'art. 2, la procedura di valutazione relativa all'anno 2020 verrà effettuata in una sola tornata, da avviarsi entro il 31 dicembre 2020. Solo ai fini di tale valutazione, le Commissioni saranno quelle nominate ai sensi del Regolamento relativo all'attribuzione degli scatti triennali di cui al precedente comma.